

scritture firmate

non numerate
COPIA

Contratto quello
1) manca identificazione
di riferire
2) manca numerazione
Contratto

CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DEDICATE
AL JUDO - SCHERMA - TENNIS TAVOLO
PRESSO IL CENTRO POLISPORTIVO "ERCOLE NEGRI"
Via Cardani Pietro 19- PARMA

L'anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di OTTOBRE nella Residenza dedicata
Municipale.

Il Comune di Parma, rappresentato dal Dirigente del Servizio Sport - domiciliato per la
carica in Parma presso la sede comunale, legittimato a stipulare in nome e per conto
dell'Ente, ai sensi dell'art. 107 della D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 86 dello Statuto Comunale
in applicazione al dispositivo della Determina Dirigenziale n. _____ del _____ avente ad
oggetto "affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di proprietà del
Comune di Parma - Aggiudicazione definitiva, impegno di spesa e accertamento di
entrata"

CONCEDE

All'Associazione Temporanea di Associazioni "ASD CLUB SCHERMA LA
FARNESIANA" - "ASD TENNISTAVOLO S.POLO" - "CENTER PARMA ASD" con sede in
Parma - Via Pietro Cardani 19 rappresentata dal Sig. Marco Melli nato a Parma il
09.09.1969 e domiciliato per la carica presso la Sede dell'Associazione che dichiara di
accettare la gestione e l'utilizzo delle palestre dedicate al Judo, Scherma, Tennis Tavolo,
all'interno del centro polifunzionale Ercole Negri ubicato in Parma via Cardani Pietro 19,
alle condizioni, patti e clausole contenute nella seguente concessione.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Parma di seguito denominato "concedente", affida la gestione e l'utilizzo
delle palestre dedicate al Judo, Scherma, Tennis Tavolo, presso il centro polisportivo
"Ercole Negri" Via Cardani Pietro, 19 - Parma, ad uso pubblico, per lo svolgimento di
attività sportive, alla All'Associazione Temporanea di Associazioni "ASD CLUB
SCHERMA LA FARNESIANA" - "ASD TENNISTAVOLO S.POLO" - "CENTER PARMA
ASD" con sede in Parma - Via Pietro Cardani 19 di seguito denominata "concessionaria".

L'oggetto della concessione riguarda:



1. Nr 2 padiglioni adibiti a palestre ciascuno di superficie lorda 468,00 mq con relativi spogliatoi e locali accessori, collocati al primo piano dell'immobile
2. Nr 1 padiglione adibito a palestra di superficie lorda 631,00 mq con relativi spogliatoi e locali accessori, collocata al piano terra dell'immobile
3. Nr. 3 locali uso ufficio siti al 1° piano
4. Nr. 3 locali magazzino

Art. 2 - DURATA

La durata della concessione sarà pari ad anni 4 (quattro) con decorrenza 01.10.2015 fino al 30.09.2019 e viene sottoscritta ai termini dell'art.11 del Regolamento comunale per l'affidamento in gestione e concessione in uso degli impianti sportivi approvato con Atto Commissariale n. 390 del 27/04/2012

Art. 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE

La concessionaria si obbliga e impegna a gestire le strutture per gli sport ad essi dedicati (Judo, Scherma, Tennis Tavolo) e a mantenere le stesse, gli impianti, le pertinenze e gli arredi di proprietà comunale, in dotazione ad essa, conservando la destinazione per la quale è stata realizzata, assumendosi gli oneri della custodia e della pulizia necessari a garantire la massima efficienza, sicurezza e funzionalità della medesima. La manutenzione ordinaria e straordinaria compete al gestore del Centro Polisportivo, ai sensi degli accordi intervenuti col Comune e certificati nel contratto rep. 41714 del 21.11.2007 con relativo capitolato speciale prestazionale e dell'atto aggiuntivo n.3 approvato con Delibera Commissariale n.241/28 del 27.03.2012.

Sono altresì a carico della concessionaria:

- gli oneri delle utenze relativi ai consumi di energia elettrica, gas, acqua dell'intero comparto assegnato con affidamento in convenzione, da corrispondere al gestore privato (Società Progetto Campus) come da Protocollo operativo prot. n. 113374/VII 7.4 del 24.06.2015, salvo diretta intestazione delle stesse utenze.
- gli oneri derivanti dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In deroga ai contenuti del presente articolo sono a carico della concessionaria tutti i costi relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria delle strutture comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi, quando essi si rendessero necessari a causa di mancata tempestiva comunicazione del fabbisogno manutentivo al

Soggetto Gestore, incuria, danni per colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse. Competono alla concessionaria, altresì gli oneri per i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti provocati da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia della concessionaria medesima, fatto salvo quanto previsto dal regolamento delle strutture.

Art. 4 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE

L'utilizzo di carattere pubblico delle strutture è consentito alla concessionaria ad altre società, Federazioni Sportive Nazionali, altre società ed associazioni sportive, a Enti di Promozione Sportiva, ad Istituti scolastici, a semplici cittadini non associati previo assolvimento delle previste tariffe e degli obblighi assicurativi e sanitari sempre nei limiti delle destinazioni specifiche degli impianti; la concessionaria dovrà, di concerto con il Servizio Sport, elaborare e concordare un programma di utilizzo delle strutture, tale da garantire e salvaguardare l'uso e la destinazione pubblica degli impianti stessi. Il programma di utilizzo delle strutture dovrà essere successivamente comunicato anche al gestore dell'intero impianto.

La concessionaria, nella conduzione degli impianti, dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa vigente ed in particolare:

- Regolamento interno del Centro Polisportivo "Ercole Negri" (approvato con Provvedimento Dirigenziale 57486 del 31/03/2011)
- Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali (approvato con Delibera Commissariale n.390 del 27/04/2012)

Art. 5 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE

La concessionaria si impegna a mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione Comunale le strutture oggetto della presente convenzione, per manifestazioni che l'Ente intenderà realizzare nell'ambito della sua attività, per un ammontare massimo di n. 36 ore annue per ogni palestra compresa nella convenzione, compatibilmente con gli impegni eventuali già programmati dal concessionario medesimo. Il Comune e la concessionaria informeranno tempestivamente anche il Gestore dell'impianto.

Per l'utilizzo previsto dal presente articolo, la concessionaria dovrà assicurare tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia che ad essa competono.



Art. 6 - VIGILANZA E SEGNALAZIONI

Il Servizio Sport è autorizzato ad esercitare, in qualunque momento, attività di controllo, verifica ed ispezione sull'intera struttura, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente nei locali, agli impianti ed alle attrezzature.

Art. 7 - RESPONSABILITA' PER DANNI ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

La concessionaria esercita in proprio l'attività di utilizzo degli impianti sportivi in oggetto e ad essa competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi con la gestione, in particolare, quelli di tipo penale, civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per eventuale personale utilizzato. In ragione di ciò solleva l'Amministrazione Comunale concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose a causa dell'uso proprio od improprio delle strutture o per violazioni delle norme di sicurezza ed igieniche.

Per garantire ogni e qualsiasi responsabilità verso l'Amministrazione Comunale e verso terzi, a copertura di tutti i rischi inerenti la gestione e l'utilizzo delle strutture, la concessionaria ha stipulato apposita polizza assicurativa RCT/O avente massimali non inferiori: € 3.000.000,00 per sinistro e con la clausola che nessuna modifica a detta polizza può essere apportata senza l'assenso scritto del concedente. Detta assicurazione copre rischi che riguardano anche le manifestazioni con partecipazione di pubblico.

La polizza copre anche i rischi inerenti le attività e manifestazioni disposte dal Comune concedente ai sensi dell'art. 5 della presente concessione.

Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto alla concessionaria di cedere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la gestione della struttura oggetto della presente concessione, fatto salvo accordi preventivi con il Servizio Sport e il gestore dell'impianto.

E' fatto parimenti divieto alla concessionaria di apportare modificazioni o alterazioni, anche temporanee ai locali, alle attrezzature, agli impianti e a tutto quanto di pertinenza della struttura, senza aver ottenuto preventivo nullaosta scritto da parte del concedente e del gestore.

Art. 9 - TARIFFE

Le tariffe di utilizzo degli impianti e dei servizi connessi alla struttura sono quelle stabilite dal Consiglio Comunale mentre la riscossione delle stesse è a beneficio della concessionaria.

La riscossione di tutte le tariffe sarà a carico e beneficio della concessionaria.

Art. 10 - CANONE

La concessionaria si obbliga a corrispondere al concedente un canone di locazione annuale pari ad Euro 15.050,70 (quindicimilacinquanta/70) oltre IVA di Legge.

L'Amministrazione Comunale emetterà fatture per il canone in rate trimestrali posticipate.

Art. 11 - CORRISPETTIVO

Il Comune si assume l'onere di erogare alla Società concessionaria un corrispettivo annuale di Euro 1.433,00 (millequattrocentotrentatre) oltre IVA di Legge.

Il corrispettivo sarà erogato in una unica rate annuale entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 12 - PENALITA', DECADENZA E RECESSO

La concessione può essere sempre revocata prima della scadenza con preavviso di tre mesi, da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di mancato rispetto colpevole degli obblighi della concessionaria o per interesse pubblico. In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c. il Concedente potrà risolvere la concessione previa dichiarazione da comunicarsi alla ~~Nido~~ società sportiva con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali per dolo o colpa e in caso di:

- gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali;
- gravi danni arrecati alle strutture o agli impianti durante l'attività della concessionaria, fatto salvo il risarcimento dei medesimi;
- realizzazione di interventi sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione;
- mancata osservanza degli obblighi assunti;
- inutilizzo totale o parziale dell'impianto;
- mancato pagamento del canone e degli oneri derivati da consumi.

La concessionaria potrà recedere dalla concessione stessa, ai sensi dell'art. 1373 del C.C., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale inviata almeno 6 (sei) mesi prima della data di recesso.

Art. 13 - CAUZIONE

La concessionaria deve prestare a favore del Comune, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi convenzionali, del risarcimento dei danni, del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse, eventualmente, sostenere durante la durata della concessione per fatto dell'avente causa, nonché delle spese e danni derivanti dalla



stipulazione di una nuova convenzione, una cauzione pari a €. 25.000,00 (venticinquemila) per le tre strutture date in concessione, mediante fidejussione bancaria/assicurativa.

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa, diretta ed indiretta, sono a carico della concessionaria, ad eccezione di quelle a carico del Comune per legge.

Art. 15 - RINVIO

Per quanto non esplicitamente disciplinato nella presente convenzione si fa riferimento ai contenuti del vigente Regolamento per l'affidamento in gestione degli Impianti Sportivi Comunali approvato con Atto Commissariale n. 390 del 27/04/2012 e al Regolamento interno del Centro Polisportivo "Ercole Negri" (Provvedimento Dirigenziale 57486 del 31.03.2011).

Art. 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESECUZIONE PER CONTO DELL'AGGIUDICATARIO.

L'aggiudicatario ha indicato MELLI MARCO quale responsabile che interagirà con il Comune, in nome e per conto della Società sportiva, in ordine alla concessione di cui trattasi.

Art. 17 -COMPORAMENTO.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

La società sportiva dichiara di non avere concesso eventuali finanziamenti nell'anno antecedente al presente incarico, a partiti o esponenti politici, fondazioni o associazioni collegati a partiti.

La società sportiva dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter d.lgs. 165/2001.

Art. 18 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI



